COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE
COPIA

DELIBERAZIONE N. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione per l'ufficio di segreteria comunale fra i Comuni di San Maurizio d'Opaglio, Grignasco, Prato Sesia, Maggiora e Cesara.

L'anno duemilatredici addì quattro del mese di maggio ore 10,30 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	**x**	
ROSSI Simonetta	**x**	
ALBERTI Alfredo	**x**	
ARIENTA Gabriele	**x**	
MASSAROTTI Diego	**x**	
GARAMPAZZI Paolo	**x**	
FRASSON Angelo	**x**	
MANCINI Pierluigi	**x**	
SAGLIASCHI Giovanni Paolo	**x**	
MANUELLI Gianni	**x**	
ASIETTI Franco		**x**
PORZIO Pier Angelo	**x**	
COMAZZI Stefano	**x**	
	12	**1**

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonella Mollia

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

Via Edmondo De Amicis, n, 3 –28077 Prato Sesia- Tel 0163-850541 Fax 0163-851124
e-mail:segreteria.prato.sesia@ruparpiemonte.it

OGGETTO: proposta di DCC avente a oggetto approvazione della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Grignasco, San Maurizio d'Opaglio, Prato Sesia, Maggiora e Cesara.

PARERE ex art. 49, D. Lgs. 267/2000

In relazione alla proposta di cui all'oggetto, segnalo, dal punto di vista della legittimità, quanto segue:

- l'art. 6, comma 3, dello schema di convenzione deve essere emendato in modo che sia chiaro che la retribuzione di risultato compete fino al massimo del 10% del monte salari sulla quota in percentuale a carico di ogni Comune;
- l'art. 6, comma 7, deve essere emendato nel senso che al Segretario Comunale compete il rimborso delle spese di viaggio nella misura del quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, così come previsto dal presidente dell'Unità di Missione, Prefetto Cimmino, in data 17 maggio 2011.

Dal punto di vista del merito e dell'opportunità, invece, segnalo quanto segue:

- all'art. 7, tra le cause di scioglimento, non è previsto il recesso unilaterale. La mancata previsione "ingabbia" la scelta dell'Amministrazione per la nomina del vertice burocratico.

Propongo, quindi, di inserire una successivo punto d) dal seguente tenore letterale:

Per recesso unilaterale, in un qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri Comuni ai sensi di legge. Il recesso avrà efficacia dal giorno successivo all'ultima notificazione.

- L'art. 8 è monco. L'eventuale vice segretario del Comune di San Maurizio d'Opaglio, ai sensi della Deliberazione dell'Agenzia dei Segretari n. 175/2004, dovrebbe sostituire il segretario in tutti i Comuni della Convenzione. Propongo, quindi, di integrare la previsione con quella seguente dopo la parola capo convenzione: *oppure da altro Segretario nominato dal Sindaco del Comune capo convenzione, previa intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.*

Per quanto sopra esposto, il parere della sottoscritta è favorevole alla sola condizione che la convenzione venga sottoscritta con la modifica di quanto rilevato dal punto di vista della legittimità

30 aprile 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella MOLLIA

COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

Via Edmondo De Amicis, n, 3 –28077 Prato Sesia- Tel 0163-850541 Fax 0163-851124
e-mail:segreteria.prato.sesia@ruparpiemonte.it

Oggetto: Esame ed approvazione convenzione per l'ufficio di segreteria comunale fra i Comuni di San Maurizio d'Opaglio, Grignasco, Prato Sesia, Maggiora e Cesara.

PARERE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE

Prato Sesia, 04.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Paola Paesanti

convuffsegreteria

Relaziona il Sindaco spiegando di aver trovato un accordo con i Sindaci dei Comuni per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio di Segreteria

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione D.C.C. n. 32 in data 27.11.2009 con la quale è stata sciolta la convenzione fra i Comuni di Prato Sesia, Romagnano Sesia e Suno, approvata con D.C.C. n. 19 in data 07 giugno 2007;

Rilevato che dalla data dell'01.03.2010, la Segreteria del Comune è stata retta a scavalco;

Considerato che a seguito di trattative è emersa la possibilità di gestire in forma associata l'Ufficio di che trattasi tra i Comuni di San Maurizio d'Opaglio, Grignasco, Prato Sesia, Maggiora e Cesara;

Visto il testo della convenzione formata da n. 10 articoli, allegata al presente atto, che ne va a formare parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione in considerazione del fatto che stabilisce le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario; determina la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario; la durata della Convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci obblighi e garanzie;

Visti i pareri favorevoli preventivi dei responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il consigliere Manuelli Gianni: " A un anno dalle elezioni facciamo una convenzione di durata quinquennale?" Condivide le osservazioni formulate dal responsabile competente;

Il Sindaco: " La condizione è che vengano, poi, apportate le modifiche proposte dal Segretario";

Il consigliere Arienta suggerisce, inoltre, di revocare la precedente deliberazione e di rinviare la trattazione;

Il consigliere Manuelli Gianni propone, invece, di rinviare la trattazione;

Il consigliere Arienta: "Sarebbe meglio che in convenzione vengano specificate le ore invece che le percentuali";

Dopo un breve dibattito, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione con le modifiche suggerite dal Responsabile del Servizio;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1. Di revocare la precedente D.C.C. n. 5 in data 18.04.2012, avente a oggetto: “Esame ed approvazione convenzione fra i Comuni di Grignasco, Prato Sesia, Rimasco, Rossa, Carcoforo e Balmuccia per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale.

2. Di approvare la Convenzione per l’Ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di San Maurizio d’Opaglio, Grignasco, Prato Sesia, Maggiora e Cesara con le modifiche proposte dal Segretario Comunale”

(ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. DEL).=

PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO, GRIGNASCO, PRATO SESIA, MAGGIORA E CESARA.

ai sensi degli articoli 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e art 10 del D.P.R. n. 465 del 4/12/1997

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di _____

TRA

Il Comune di San Maurizio d'Opaglio, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. BERTONA Diego, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Grignasco, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore Sig. BEATRICE Roberto, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Prato Sesia, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore Dr. MANUELLI Luca, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Maggiora, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore Sig. FASOLA Giuseppe, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Cesara, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore Sig. ……., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;

- Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- Che con delibera consiliare del Comune di n. del , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- Che con delibera consiliare del Comune di _____ n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato B);
- Che con delibera consigliare del Comune di _____n. _____del _____,esecutiva ai sensi di legge,è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'art.30 del T.U.E.L.20 agosto 2000 n.267 (allegato C);
- Che con delibera consiliare del Comune di _____ n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato D);
- Che con delibera consigliare del Comune di _____n. _____del _____,esecutiva ai sensi di legge,è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'art.30 del T.U.E.L.20 agosto 2000 n.267 (allegato E);

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di San Maurizio d'Opaglio, Grignasco, Prato Sesia, Maggiora e Cesara nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di San Maurizio d'Opaglio, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Grignasco, Prato Sesia, Maggiora e Cesara.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali ed attualmente dal

Ministero dell'Interno. In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario in servizio quale titolare nel Comune di San Maurizio d'Opaglio venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'Agenzia attualmente Prefettura di Torino; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di San Maurizio d'Opaglio, nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Grignasco, Prato Sesia, Maggiora e Cesara, provvederà altresì:

- Ad indicare alla competente Agenzia, attualmente Prefettura di Torino, il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso, ove non ci si possa avvalere della figura del Vice Segretario;
- Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, attualmente Ministero dell'Interno, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di di San Maurizio d'Opaglio, Grignasco, Prato Sesia, Maggiora e Cesara.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma, attualmente Ministero dell'Interno.

Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci dei Comuni di Grignasco, Prato Sesia, Maggiora e Cesara).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio ed oneri finanziari.

Il servizio sarà articolato in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e della complessità delle problematiche degli stessi. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di San Maurizio d'Opaglio per il 30 %, sul Comune di Grignasco per il 30 %, sul Comune di Prato Sesia per il 18%, sul Comune di Maggiora perr il 17% e sul Comune di Cesara per il 5%.

Art. 5 - Forme di consultazione

I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i suddetti cinque Comuni il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di San Maurizio d'Opaglio, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dallo stesso Comune le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per eventuali altre funzioni.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, fino al massimo del 10% del monte salari sulla quota in percentuale di cui al precedente articolo 4.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 Tale riparto sarà previamente approvato con determina del Responsabile del Servizio, entro il 28 Febbraio di ogni anno.

Il Comune capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni convenzionati.

I Comuni convenzionati dovranno corrispondere la quota a proprio carico in quattro rate, delle quali la prima entro il 31 marzo dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva dell'anno precedente;

la seconda entro il 31 luglio dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva dell'anno precedente;

la terza entro il 30 novembre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva dell'anno precedente;

la quarta a saldo **entro il 31 marzo** dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

A garanzia degli obblighi convenzionali assunti i Comuni convenzionati rilasceranno, a favore del Comune capo-convenzione, idonea delegazione di pagamento, emessa sul proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati, il rimborso delle spese di viaggio pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti delle Amministrazioni Comunali.

Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alle sedi del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sulla macchina obliteratrice).

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei cinque Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita per il periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai cinque anni per uno dei seguenti motivi:

a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal

caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle sedi comunali da parte del Vice Segretario in servizio o, in caso di assenza di tale figura, di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello “scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione);

c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei cinque Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione. Dell’avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell’Agenzia Autonoma, attualmente Prefettura di Torino.

d. per recesso unilaterale, in un qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni previa deliberazione adottata dal consiglio comunale da notificare agli altri comuni ai sensi di legge. il recesso avrà’ efficacia dal giorno successivo all’ultima notificazione.

Art.8 – Vice Segretario comunale

In caso di assenza o impedimento del Segretario comunale, la funzione vicaria dello stesso sarà garantita per tutti i Comuni convenzionati dal Vice Segretario comunale del Comune capo convenzione oppure da altro segretario nominato dal sindaco del comune capo convenzione, previa intesa con i sindaci dei comuni convenzionati.

Art.9 – Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la

gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, attualmente Ministero dell'Interno, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, attualmente Prefettura di Torino, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO CAPO CONVENZIONE
(BERTONA Diego)
IL SINDACO DEL COMUNE DI GRIGNASCO
(BEATRICE Roberto)
IL SINDACO DEL COMUNE DI PRATO SESIA
(MANUELLI Luca)
IL SINDACO DEL COMUNE DI MAGGIORA
(FASOLA Giuseppe)
IL SINDACO DEL COMUNE DI CESARA
(….....)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Mollia

_____ _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 22.5.2013 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Comunale, li 22.5.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Mollia

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Comunale, 22.5.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Mollia

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che:

☐ La presente deliberazione,è divenuta esecutiva il_____decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

☐ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Comunale, lì_____ IL SEGRETARIO COMUNALE